

IfinConsulting News

IL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI

Il 25 maggio scorso è entrato in vigore il regolamento europeo n° 79/2016 riguardo il trattamento dei dati personali, che abroga la direttiva 95/46/CE e ha come obiettivo l'uniformazione di tutti gli Stati membri dell'Unione europea per il trattamento e la libera circolazione dei dati personali. Per il principio di gerarchia delle fonti di diritto, questa normativa europea è obbligatoria e si applica direttamente in ognuno degli Stati membri.



Tra le novità del regolamento ci sono l'introduzione di nuove figure nel processo di trattamento dei dati e l'anticipazione di nuovi diritti ed obblighi per i soggetti coinvolti (siano essi gli interessati o i soggetti nominati incaricati al trattamento dei dati). In particolare, il regolamento individua le responsabilità per il titolare del trattamento dei dati, che deve adottare misure tecnico-organizzative adeguate per poter garantire e dimostrare il rispetto di quanto definito nel regolamento.

E' introdotto anche il diritto all'oblio, grazie al quale l'interessato può richiedere che i suoi dati vengano cancellati, nel momento in cui non siano più necessari rispetto agli scopi per cui erano stati richiesti. Inoltre,

il proprietario dei dati ha diritto a ricevere i dati personali che lo riguardano da un titolare del trattamento ed inoltre può trasmettere questi dati a un altro titolare, senza che ci siano intoppi da parte del titolare del trattamento a cui li aveva inizialmente forniti. Se è tecnicamente possibile, la trasmissione deve avvenire direttamente tra un titolare del trattamento all'altro.

Ulteriori novità sono la possibilità di nominare più titolari del trattamento che specificano le responsabilità corrispondenti in merito all'osservanza degli obblighi del titolare del trattamento; e l'individuazione della figura del responsabile della protezione dei dati, che deve essere indicato necessariamente, quando il trattamento viene effettuato da un'autorità o da un organismo pubblico.

I proprietari dei dati trattati potranno contattare direttamente il responsabile della protezione dei dati.

SOMMARIO

Il nuovo regolamento europeo per il trattamento dei dati..... 1

Stipula dei contratti di appalto pubblici in modalità elettronica.....2





Per quanto riguarda la sicurezza, nel regolamento è previsto che la protezione dei dati avvenga fin dalla progettazione dell'attività di trattamento. In particolare, l'art. 25 obbliga chiaramente il titolare del trattamento a mettere in atto misure sia tecniche sia organizzative adeguate. Per evitare trasgressioni, sono previste due misure innovative: la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, svolta quando un trattamento dei dati presenta un rischio elevato per i diritti e le libertà dei soggetti interessati, e la consultazione preventiva, ovvero la valutazione che ha evidenziato l'esistenza di probabili rischi.

Infine, è stato creato il Comitato europeo per la protezione dei dati, organismo dell'Unione europea, che ha numerosi compiti, tra cui: garantire l'attuazione del regolamento, fornire pareri, attuare l'accreditamento di organismi di certificazione e specificare i requisiti da tener conto per i meccanismi di certificazione.

Le imprese hanno due anni di tempo per adeguarsi, pena l'applicazione di sanzioni che possono partire da 20 mln di euro, fino al 4% del fatturato annuo, se superiore al primo dato.

STIPULA DEI CONTRATTI DI APPALTO PUBBLICI IN MODALITA' ELETTRONICA

La disciplina relativa alla forma del contratto di appalto pubblico è contenuta nell'art.11 c. 13 del D.lgs. 163/2006 (c.d. Codice appalti) nel testo definito dall'art. 6 del D.L. n. 179/2012 (cd. "Decreto Sviluppo bis") e del D.L. n.145/2013 (c.d. Decreto destinazione Italia). Queste norme applicano anche ai contratti d'appalto pubblico l'utilizzo delle modalità elettroniche per la stipula, in linea con le misure dell'Agenda Digitale.

L'art. 11 c.13 del Codice (aggiornato dall'art. 6 c. 3 del D.lg. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito in legge 221/2012) dichiara che

«Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata».

In merito all'interpretazione dell'articolo del Codice, viene in aiuto il provvedimento del 19 febbraio 2013 dell'ANAC (cui si è aggiunto il comunicato del 4 novembre 2015) che danno indicazioni interpretative riguardo l'applicazione dell'art.11 c. 13 del Codice, e sottolineano l'obbligatorietà della forma elettronica per la stesura degli atti in forma esclusivamente pubblica amministrativa. Di conseguenza, la forma elettronica è l'unica ammessa per la stesura dei contratti d'appalto che, di volta in volta, possono assumere una delle seguenti forme contrattuali:

- atto pubblico notarile informatico;
- forma pubblica amministrativa, a cura dell'ufficiale rogante della P.A.;
- scrittura privata.





Inoltre, in base a quanto previsto dal CAD art. 21 c. 2 bis, le scritture private e gli atti pubblici, se documenti informatici, per essere validi e rilevanti davanti la legge, devono essere sottoscritti con firma elettronica qualificata o con firma digitale, pena la nullità. Sempre il CAD a questo proposito afferma all'art. 25 c. 2 che *"L'autenticazione della firma elettronica, anche mediante l'acquisizione digitale della sottoscrizione autografa, o di qualsiasi altro tipo di firma elettronica avanzata, consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la firma è stata apposta in sua presenza dal titolare"*.

Alla luce di quanto disposto dall'art. 25, comma 2, del CAD l'espressione utilizzata dall'art. 11, comma 13, del Codice degli appalti può essere intesa anche nel senso che è ammesso il ricorso all'acquisizione digitale della sottoscrizione autografa, per la forma pubblica amministrativa, fermo restando l'attestazione, da parte dell'ufficiale rogante, dotato di firma digitale, che la firma dell'operatore è stata apposta in sua presenza, previo accertamento della sua identità personale.

Da non dimenticare che anche i contratti d'appalto stipulati in forma amministrativa pubblica rientrano in quei documenti originali che la pubblica amministrazione dovrà formare obbligatoriamente in digitale alla data del 12 agosto 2016. A questo proposito, ricordiamo che son previste anche delle sanzioni amministrative per i soggetti inadempienti; infatti all'art. 19, comma 5, lett. b) del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 si sottolinea che: *«Salvo che il fatto costituisca reato, (l'ANAC-Autorità nazionale anti corruzione) applica, nel rispetto delle norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000, nel caso in cui il soggetto obbligato ometta l'adozione dei piani triennali di prevenzione della corruzione, dei programmi triennali di trasparenza o dei codici di comportamento»*

In più l'art. 12 del CAD al comma 1-ter (a sua volta inserito dal d.lgs. n. 235/2010) introduce una responsabilità per i dirigenti, in relazione all'osservanza e attuazione delle disposizioni del D. Lgs. 82/2005, ai sensi degli artt. 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, aggiungendo che l'attuazione delle norme del CAD è rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale dei dirigenti.

Infine, data la natura digitale dei contratti d'appalto pubblici stipulati con le pubbliche amministrazioni, si ricorda che essi dovranno obbligatoriamente essere mandati in conservazione, rispettando quanto determinato dal Codice dell'amministrazione digitale all'art. 43 e dalle regole tecniche del DPCM 3 dicembre 2013 sul sistema di conservazione.





I SERVIZI DI IFINCONSULTING

Consulenza

Consulenza normativa

Consulenza archivistica e archivistico-informatica

Redazione di documenti (atti di nomina del responsabile della conservazione e del responsabile del trattamento dei dati personali) di pareri e di contratti

Verifica della rispondenza alle prescrizioni normative (Audit)

Supporto per il conseguimento dell'accreditamento presso AgID

Formazione

Corsi sulla dematerializzazione (ambito privato, pubblico e settore clinico)

Corsi di formazione sul responsabile della conservazione

Corsi di aggiornamento normativo

IFIN SISTEMI srl a socio unico
PADOVA . MILANO . ROMA

PD. Via G. Medici 9/A 35138

Tel. 049.5001500

Fax 049.5001692

www.ifin.it

www.conservazionesostitutiva.it